

# OSSERVATORIO ITALIANO

---

## Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

### Leggi, regolamenti e decreti statali

5.

**Decreto legge 23.6.2011 n. 89**

**Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari**

#### Capo I

#### Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Il Presidente della Repubblica

Visti gli artt. 77, 87 e 117 Cost.; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16.6.2011; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legge:

#### Art. 1

#### Modifiche al decreto legislativo 6.2.2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6.2.2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, co. 2, lett. b), le parole: «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;

*Diritto, immigrazione e cittadinanza XIII, 2-2011*

## Appendice di Osservatorio italiano

b) all'art. 6, co. 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 5, co. 2» sono soppresse;

c) all'art. 9:

1) dopo il co. 3, è inserito il seguente:

«3 *bis*. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al co. 3, lett. b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.»;

2) al co. 5:

a) alla lett. a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;

b) la lett. b) è sostituita dalla seguente: «b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno»;

d) all'art. 10, co. 3:

1) alla lett. a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

2) la lett. b) è sostituita dalla seguente: «b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno»;

e) all'art. 13, co. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all'art. 19, co. 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto»;

g) all'art. 20:

1) il co. 2 è sostituito dal seguente:

«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 18 della legge 22.5.1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al co. 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;

2) il co. 3 è sostituito dal seguente:

«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto,

quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22.4.2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'art. 1 della legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;

3) al co. 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;

4) al co. 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;

5) il co. 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al co. 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, co. 5 *bis*, del testo unico di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286.»;

h) all'art. 21:

1) al co. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;

2) il co. 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei confronti dei soggetti di cui al co. 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al co. 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al co. 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

i) dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23 *bis*. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

#### Capo I

#### Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Art. 2

Modifiche all'art. 183 *ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'art. 183 *ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28.7.1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 183 *ter*. (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli artt. 2, co. 1, lett. b), e 3, co. 2, lett. a), del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo.».

Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 3

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, co. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

b) all'art. 10 *bis*, al co. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;

c) all'art. 13:

1) al co. 2:

a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

b) la lett. b) è sostituita dalla seguente:

«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, co. 1 *bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, co. 3, della legge 28.5.2007, n. 68;»;

2) dopo il co. 2 *bis*, è inserito il seguente:

«2 *ter*. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

3) il co. 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai co. 1 e 2, lett. c), ovvero all'art. 3, co. 1, del decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.7.2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al co. 4 *bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al co. 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al co. 5.2 e di cui all'art. 14, co. 1 *bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli artt. 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al co. 5.1.»;

4) dopo il co. 4, è inserito il seguente:

«4 *bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al co. 4, lett. b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei co. 5 e 13, nonché dell'art. 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al co. 5.2.»;

5) il co. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al co. 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14 *ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed

## Appendice di Osservatorio italiano

assistito, di cui all'art. 14 *ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10 *bis*, ai fini di cui al co. 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10.»;

6) dopo il co. 5, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Ai fini dell'applicazione del co. 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del co. 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, co. 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al co. 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del co. 4, anche mediante le modalità previste all'art. 14.»;

7) al co. 5 *bis*, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai co. 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al co. 4»;

8) al co. 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;

9) il co. 14 è sostituito dal seguente: «14. Il divieto di cui al co. 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei co. 1 e 2, lett. c), ovvero ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.7.2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui

durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al co. 5, il divieto previsto al co. 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al co. 5.»;

d) all'art. 14: 1) il co. 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art. 13, co. 4 *bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;

2) dopo il co. 1 è inserito il seguente:

«1 *bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 13, co. 1 e 2, lett. c), o ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.7.2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al co. 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, co. 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al co. 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'art. 13, co. 3, il questore provvede ai sensi dei co. 1 o 5 *bis*. »;

3) il co. 5 è sostituito dal seguente: «5. La convalida comporta la permanenza nel Centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al co. 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centotanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

4) il co. 5 *bis* è sostituito dal seguente:

«5 *bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

5) il co. 5 *ter* è sostituito dal seguente:

«5 *ter*. La violazione dell'ordine di cui al co. 5 *bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, co. 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14 *ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'art. 13, co. 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, co. 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento

adottato dal questore ai sensi del co. 5 *bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai co. 1 e 5 *bis*, nonché ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'art. 13, co. 3.»;

6) il co. 5 *quater* è sostituito dal seguente:

«5 *quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del co. 5 *ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al co. 5 *ter*, quarto periodo.»;

7) dopo il co. 5 *quater* è inserito il seguente:

«5 *quater*. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai co. 5 *ter* e 5 *quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al co. 5 *bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;

8) il co. 5 *quinquies* è sostituito dal seguente:

«5 *quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli artt. 5 *ter* e 5 *quater* si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 *bis*, 20 *ter* e 32 *bis*, del d.lgs. 28.8.2000, n. 274.»;

9) dopo il co. 5 *quinquies* sono inseriti i seguenti:

«5 *sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei co. 5 *ter* e 5 *quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, co. 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5 *septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, co. 14, si applica l'art. 345 c.p.p.»;

10) al co. 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;

e) dopo l'art. 14 *bis*, è inserito il seguente:

«14 *ter*. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al co. 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al co. 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'art. 19, co. 2, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al co. 1.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al co. 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al co. 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 10, co. 2, 13, co. 2 e 14, co. 5 *bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli artt. 13, co. 5.2, e 14, co. 1 *bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10 *bis*, ai fini di cui al co. 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al co. 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, co. 4, anche con le modalità previste dall'art. 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al co. 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, co. 4, lett. a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'art. 13, co. 4 *bis*, lett. d) ed e);
- c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al co. 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'art. 14, co. 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al co. 1 si provvede nei limiti :

- a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'art. 14 *bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
- b) delle risorse disponibili dei Fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

f) all'art. 16, co. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'art. 14, co. 5 *ter* e 5 *quater*.»;

g) all'art. 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti:

«Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;

2) dopo il co. 2 è aggiunto il seguente:

«2 *bis*. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al co. 2 dell'art. 14 *ter* del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, introdotto dal co. 1, lett. e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28.8.2000, n. 274

1. All'art. 4, co. 2, del decreto legislativo 28.8.2000, n. 274, dopo la lett. *s bis*), è aggiunta la seguente:

«*s ter*) art. 13, co. 5.2, e art. 14, co. 1 *bis*, 5 *ter* e 5 *quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286.».

Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), n. 3), connesse all'adeguamento dei Centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal co. 1, si provvede, rispettivamente:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 30, della legge 15.7.2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. [...].

6.

**Decreto legislativo 3.2.2011 n. 71<sup>1</sup>**

**Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, co. 18, della legge 28.11.2005 n. 246**

*(omissis)*

Art. 10 Cittadinanza italiana

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal co. 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.

2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

Art. 11 Comunicazioni agli uffici in Italia

1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Art. 12 Matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

2. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.

Art. 13 Pubblicazioni matrimoniali

1. Le pubblicazioni di cui all'art. 54 del d.p.r. 3.11.2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli è residente o in Italia, qualora ivi residente.

2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.

3. Le pubblicazioni di cui al co. 1 hanno luogo in via informatica ai sensi dell'art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69.

4. Fino al 31.12.2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.

5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.

---

1. Pubblicato in G.U. n. 110 del 13.5.2011.

6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'art. 116, c.c.

Art. 14 Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli artt. 100, co. 2, c.c. e 58 del d.p.r. 3.11.2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'art. 100, co. 2, c.c., è effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.

2. Il capo dell'ufficio consolare può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'art. 84, co. 2, c.c.

3. Rilevata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui ai co. 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:

a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;

b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'art. 84, co. 2, c.c., al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.

4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'art. 101 c.c.

(*omissis*)

Art. 28 Funzioni notarili

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili *in loco*.

3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

(*omissis*)

Art. 37 Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

1. L'ufficio consolare:

a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle Convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Appendice di Osservatorio italiano

2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

*(omissis)*

Art. 52 Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

1. L'ufficio consolare:

- a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
- b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle Convenzioni internazionali;
- c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, co. 5 bis, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285;
- d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle entrate;
- e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
- f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
- g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
- h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.

2. Nei casi in cui non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivi previste.

Art. 53 Attestazione di condizione economica

1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

2. L'attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

Art. 54 Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

*(omissis)*

Art. 58 Rilascio dei visti

1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.

2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

*(omissis)*

Art. 64 Tariffa dei diritti consolari

1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.

3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Art. 65 Valuta di riscossione

1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Art. 66 Atti rilasciati gratuitamente

1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:

- a) da cittadini indigenti;
- b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;
- c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
- d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico;
- e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

2. La gratuità di cui al co. 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

Art. 67 Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.

3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.

4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

(omissis)

Art. 76 Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali

1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.

2. Si applica in ogni caso l'art. 17 del d.p.r. 3.11.2000, n. 396.

(omissis)

Allegato (Previsto dall'art. 64, co. 1)

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

(omissis)

Art. 29 Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):

- transito aeroportuale (tipo A).....	...	€ 60
- transito (tipo B).....	.	€ 60
- breve durata (1-90 giorni) (tipo C).....	.	€ 60
- ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C).....	..	€ 60
- validità territoriale limitata (tipo B e C).....	...	€ 60
- rilasciato in frontiera (tipi B e C).....		€ 60
- visto collettivo (tipi A, B e C).....	..	€ 60
- visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D).....		€ 90 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)
- visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D e C).....		€ 90 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)

(omissis)

Note

(omissis)

(15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni sono stabiliti in applicazione di decisioni del Consiglio dell'Unione europea, valide per tutti gli Stati membri, come specificato analiticamente nell'Istruzione consolare comune.

(16) Ai sensi art. 4 co. 4 e 5 del D.L. 1.1.2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5.3.2010, n. 30, a decorrere dall'1.7.2010, l'importo di 75 euro di cui all'art. 1, co. 1315 della legge 27.12.2006, n. 296 è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dall'1.7.2011, in euro 105. Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale.

*(omissis)*

7.

**Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 21.4.2011 n. 3934<sup>2</sup>**

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225; visto l'art. 107 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112; visto il D.L. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.11.2001, n. 401; visto il d.p.c.m. in data 12.2.2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31.12.2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18.2.2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23.2.2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13.4.2011; vista la nota della Capitaneria di porto di Porto Empedocle del 25.3.2011 e la nota del 16.4.2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa.

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di imbarcazioni nell'isola di Lampedusa la capacità ricettiva del porto risulta saturata e le modalità di ormeggio dei natanti non ne assicurano la preservazione in caso di eventi meteo avversi come risulta dimostrato dalla situazione venutasi a creare il 15.4.2011.

Ravvisata la necessità di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione ed allo smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini; su proposta del capo del Dipartimento della Protezione

---

2. Pubblicata in G.U. n. 100 del 2.5.2011.

civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di prevenire danni ambientali e la pregiudizievole modificazione dei fondali marini, tenuto conto dell'elevato rischio connesso a possibili urti tra le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Lampedusa attualmente ubicate nel porto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13.4.2011, è autorizzato a svolgere, in termini di somma urgenza e in raccordo con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia delle dogane, le necessarie attività per la rimozione delle predette imbarcazioni.

2. Il Commissario delegato, per procedere all'attività di cui al co. 1, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

3. Il Commissario delegato può provvedere, avvalendosi delle deroghe e dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18.2.2011, alla realizzazione di un deposito temporaneo delle imbarcazioni rimosse in apposita area a tal fine individuata dal Sindaco di Lampedusa, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il Commissario delegato, nelle more della realizzazione del deposito di cui al co. 3, provvede al trasporto delle imbarcazioni rimosse presso l'area adiacente al campo sportivo.

5. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario.

6. Agli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo stimati nel limite massimo di euro 1.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 6, co. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13.4.2011.

Il Presidente: Berlusconi

## **Circolari**

*Cittadini extracomunitari*

*Espulsioni*

**8.**

**Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro  
Circolare prot. 17102/124 del 23.6.2011**

*Oggetto: Decreto legge 23.6.2011 n. 89, recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei*

*cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”*

Si attira l’attenzione delle SS.LL. sull’avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2011, del decreto legge 23.6.2011 n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.

Il decreto si articola in due Capi: il primo è dedicato al recepimento della direttiva in materia di “libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari” (direttiva 2004/38/CE) mentre il secondo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva “rimpatri” (direttiva 2008/115/CE).

In merito al provvedimento, che nei prossimi giorni sarà sottoposto all’esame parlamentare per la successiva conversione, e potrà quindi subire eventuali modifiche, si ritiene di dover fornire alcune prime indicazioni sulle principali disposizioni da esso introdotte.

Capo I

Come si può rilevare dall’esame del provvedimento, le integrazioni al d.lgs. 30/2007, e successive modifiche e integrazioni, con il quale era stata trasposta nel nostro ordinamento la direttiva 2004/38/CE, non comportano, nel complesso, modificazioni sostanziali al quadro normativo vigente. Esse sono essenzialmente dirette a definire meglio alcuni ambiti di applicazione del decreto.

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano, in particolare, le disposizioni che consentono la verifica circa la sussistenza delle condizioni per il soggiorno dei cittadini comunitari solo in presenza di ragionevoli dubbi, escludendo quindi la possibilità di controlli sistematici (art. 1, co. 1 lett. e) e quelle che individuano nella “sufficiente” gravità della minaccia ai diritti fondamentali della persona o all’incolumità pubblica il presupposto necessario all’adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 1, co. 1 lett. g) n. 2 e 3).

Con le modifiche introdotte dal decreto legge, la competenza all’adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico viene attribuita al prefetto (art. 1, co. 1 lett. g) n. 4). Resta quindi confermata in capo al Ministro la competenza all’adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e, limitatamente ai minori e ai beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel nostro Paese nei dieci anni precedenti, per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

La novella legislativa riformula anche l’art. 20, co. 11, del d.lgs. 30/2007, stabilendo che l’esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento da parte del questore può essere disposta qualora, caso per caso, se ne ravvisi l’urgenza in relazione all’incompatibilità dell’ulteriore permanenza dell’interessato sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza (art. 1, co. 1 lett. g) n. 5).

Con riguardo al cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento per il venir meno delle condizioni che legittimano il soggiorno, è previsto, in luogo delle sanzioni stabilite dalla precedente formulazione, che qualora il predetto sia stato individuato sul territorio nazionale oltre il termine stabilito senza presentare l'attestazione circa l'adempimento dell'obbligo di allontanamento, il prefetto possa adottare nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguibile dal questore con accompagnamento alla frontiera (art. 1, co. 1 lett. h) n. 2).

#### Capo II

In materia di rimpatri, il decreto legge modifica, in particolare, le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Esso prevede una procedura di espulsione coattiva immediata, previa valutazione del singolo caso, per le ipotesi in cui il cittadino irregolare di un Paese terzo costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero lo straniero abbia tenuto comportamenti che denotano la volontà di non assoggettarsi alla procedura di rimpatrio (rischio di fuga, inosservanza senza giustificato motivo del termine stabilito per partenza volontaria, violazione di una o più delle misure di garanzia disposte dal questore per evitare il rischio di fuga, mancata richiesta del termine per la partenza volontaria), o ancora qualora lo straniero sia stato espulso a titolo di misura di sicurezza o di sanzione alternativa alla detenzione ovvero quando abbia presentato una domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta (art. 3, co. 1 lett. c) n. 3).

L'accertamento, caso per caso, dell'esistenza o meno del rischio di fuga è rimesso al prefetto. Sulla base dei criteri fissati dalla norma, il rischio di fuga si configura qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze: il mancato possesso da parte dello straniero da allontanare del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità, la mancanza di un alloggio stabile, aver fornito in passato false generalità, non aver ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall'autorità, aver violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive rispetto al trattenimento (art. 3, co. 1 lett. c) n. 4),

Il decreto legge, conformemente alla direttiva, disciplina anche la procedura del rimpatrio dello straniero mediante la concessione da parte del prefetto di un termine compreso tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria. La norma chiarisce che detta procedura è attivabile qualora non ricorrano le condizioni per il rimpatrio immediato dello straniero (art. 3, co. 1 lett. c) n. 5).

Viene pure previsto che, nel caso in cui venga concesso tale termine, il questore, oltre alla prestazione di garanzie finanziarie, disponga una o più misure, soggette alla convalida del giudice di pace, finalizzate ad assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento. Le misure individuate dalla norma sono quelle della consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e della presentazione presso un ufficio di polizia (art. 3, co. 1 lett. c) n. 6).

Vengono anche stabilite misure alternative al trattenimento nei CIE.

La norma prevede infatti che, nei casi in cui lo straniero irregolare sia in possesso di passaporto o di un documento equipollente e l'espulsione non sia stata disposta per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o di ordine pubblico o per l'appartenenza dello straniero alle categorie di cui alle leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni e integrazioni, nei suoi confronti possono essere applicate, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure: la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione ad un ufficio della forza pubblica. Anche tali misure, come il trattenimento nei CIE, sono soggette alla convalida del giudice di pace (art. 3, co. 3 lett. d) n. 2).

Per quanto riguarda invece il trattenimento nei CIE, oggi stabilito fino a un massimo di centottanta giorni complessivi, la disposizione in esame prevede che il questore qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, possa richiedere al giudice di pace, di volta in volta, la proroga del trattenimento per periodi non superiori a sessanta giorni, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi (art. 3, co. 1 lett. d) n. 3).

Il termine per l'ottemperanza da parte dello straniero all'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, co. 5 *bis* del d.lgs. 286/98, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato da cinque a sette giorni (art. 3, co. 1 lett. d) n. 4).

Il provvedimento dispone poi che l'inottemperanza agli ordini di allontanamento del questore, come quella alle misure dal medesimo adottate per evitare la fuga dello straniero cui è stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ovvero alle misure alternative al trattenimento presso i CIE, è punita con la pena della multa. Gli importi sono rapportati alla gravità delle violazioni (art. 3, co. 1 lett. d) n. 5).

Previa valutazione del singolo caso, nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Nel caso in cui non sia possibile darvi esecuzione, è previsto il trattenimento dello straniero presso il CIE, ovvero la notifica dell'ordine di allontanamento (art. 3, co. 1 lett. d) n. 6).

Va sottolineato che, per effetto delle nuove disposizioni, che hanno sostituito alla pena detentiva della reclusione quella pecuniaria della multa, il procedimento penale susseguente all'inottemperanza agli ordini del questore di lasciare il territorio nazionale impartiti ai sensi dell'art. 14, co. 5 *bis* e 5 *ter* del d.lgs. 286/98, e successive modifiche e integrazioni, viene ricondotto a quello già previsto per il reato di immigrazione clandestina di cui all'art. 10 *bis* del citato d.lgs. 286/98, con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna dello straniero irregolare con l'espulsione del medesimo.

Sempre in ragione della necessità di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, le nuove disposizioni prevedono che il divieto di reingresso dello straniero, da determinarsi caso per caso, non possa essere superiore a cinque anni. Periodi più lunghi di divieto possono essere fissati per gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o

di ordine pubblico o perché appartenenti alle categorie di cui alle citate leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. La norma introduce anche un periodo minimo di divieto fissato in tre anni (art. 3, co. 1 lett. c) n. 9).

Il decreto legge disciplina infine l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito degli stranieri irregolari verso i Paesi di origine o provenienza, prevedendo a tal fine la collaborazione di organizzazioni, enti o associazioni ed enti locali. La disposizione demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la formulazione delle linee guida per l'attivazione dei programmi (art. 3, co. 1 lett. e).

Questo nuovo organico disegno di riforma, soprattutto nella parte che attiene all'esecuzione dei rimpatri, richiede un'intensificazione dell'impegno e degli sforzi da parte degli uffici preposti allo scopo di garantire, sin dalla prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, continuità ed efficacia nell'azione di contrasto all'immigrazione irregolare.

In questo quadro, si reputa opportuno che le SS.LL. interagiscano costantemente con le competenti questure al fine di assicurare uniformità all'azione amministrativa nella delicata materia.

Il Dipartimento per affari interni e territoriali, il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione potranno fornire, ciascuno per i profili di rispettiva competenza gli opportuni indirizzi applicativi.

\*\*\*\*\*

A fronte della rilevanza della questione aperta da alcune pronunce giurisprudenziali, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune linee di indirizzo in relazione a quelle procedure di emersione dal lavoro irregolare nelle quali sia venuta in rilievo, quale causa ostativa all'ammissione delle dichiarazioni di emersione, una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5 *ter* del d.lgs. 286/98, e successive modifiche e integrazioni, perché ne portino a conoscenza i dirigenti degli Sportelli unici per l'immigrazione.

Con riguardo alle fattispecie non ancora definite, la riapertura del procedimento, in sede di autotutela, potrà avvenire di ufficio (con nuova comunicazione di avvio *ex* art. 7 legge 241/90), sussistendovi un evidente interesse pubblico, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione ai richiedenti;
- quando è pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario;
- quando deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione.

In questi casi si dovrà procedere all'acquisizione di un nuovo parere del questore e al conseguente riesame della domanda.

È da escludere invece che una tale prassi possa essere seguita per le procedure già definite. Queste, infatti, devono ritenersi valide e il provvedimento finale conseguì-

tone pienamente efficace. Per esse, pertanto, lo Sportello unico dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa.

Tuttavia lo Sportello unico, sempre a condizione che il diniego si sia fondato esclusivamente sulla esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui al cennato art. 14 co. 5 *ter* del d.lgs. 286/98, potrà procedere al riesame degli atti in presenza di un'apposita istanza prodotta dal datore di lavoro, unico soggetto legittimato alla presentazione della richiesta, ai sensi della legge 102/2009, effettuando un approfondito accertamento circa la puntuale sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

In relazione a ulteriori fattispecie residuali, per le quali possono profilarsi altri aspetti controversi, gli Sportelli unici potranno raccordarsi direttamente con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Il capo di Gabinetto: Procaccini

## 9.

### **Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Circolare del 29.6.2011 n. 5188**

*Oggetto: Decreto legge 23.6.2011 n. 89, recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari"*

#### Premessa

Con circolare del Gabinetto del Ministro del 23.6.2011, sono stati illustrati i contenuti del decreto legge n. 89 in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso 23.6.2011. Con tale norma, entrata in vigore il successivo il 24 giugno, il legislatore ha inteso:

- Integrare la disciplina del d.lgs. 6.2.2007, n. 30 e successive modificazioni, in tema d'ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se i cittadini di uno Stato terzo
- Recepire, nel d.lgs. 25.7.1998 n. 286, e successive modificazioni, i contenuti della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12.2008, sul rimpatrio di cittadini stranieri

#### Ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo

Con il decreto-legge in esame, il legislatore, fra l'altro, ha specificato che:

- Tra o requisiti per l'ingresso ed il soggiorno del familiare straniero del cittadino dell'Unione non è più richiesto il possesso del visto. Peraltro, già nelle *linee guida* fornite nel luglio 2009, la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della *carta di soggiorno* prescindesse dal requisito del soggiorno legale, in uno Stato

membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione e, conseguentemente, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d'ingresso;

- Il ricorso al sistema di assistenza sociale non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento del comunitario o del suo familiare straniero, ma occorre una valutazione caso per caso;

- I provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere individuali grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell'adozione del provvedimento;

- L'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetti che appartengono a taluna delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pertanto, il legislatore ha rimarcato la necessità che sia valutata la gravità della minaccia, valutazione che già attualmente viene effettuata ai fini dell'adozione del provvedimento;

- L'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza possa continuare ad essere effettuato anche nei confronti di soggetto che appartengono a talune delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, in presenza di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica;

- I provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere immediatamente eseguiti qualora ne sia valutata l'urgenza, da parte del prefetto, nell'ambito del singolo caso. Pertanto, occorre che dalle motivazioni poste a base del provvedimento emergano, a carico del destinatario, gli elementi comprovanti l'incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;

- Nei confronti della persona allontanata per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, qualora la stessa permanga sul territorio nazionale oltre il termine concesso, possa essere adottato un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico. In tale ipotesi, la misura è immediatamente eseguita dal questore.

#### La disciplina dell'azione di rimpatrio nei confronti di cittadini stranieri

Come già anticipato con circolare del 17.12.2010, a differenza del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, basato sull'immediata ed automatica espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale, la direttiva n. 115 del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "*ad intensità graduale crescente*".

Pertanto, il decreto-legge in analisi prevede la concessione allo straniero di un termine per la *partenza volontaria*, e non il suo *accompagnamento immediato alla frontiera*, purché:

- Non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo suo ritorno nel Paese di origine o in un altro Stato;
- Il termine per partire volontariamente sia stato esplicitamente chiesto dall'interessato. A tal fine, sarà utilizzato l'allegata scheda informativa (all. 3).  
In particolare, si dovrà tenere presente che:
  - Ogni provvedimento di rimpatrio deve essere messo solo dopo aver valutato il singolo caso;
  - In tale contesto, qualora non ricorrano i presupposti per l'accompagnamento immediato alla frontiera, a richiesta dell'interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni;
  - Durante tale periodo, al fine di evitare il *rischio di fuga*, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche adeguate, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Inoltre, con apposito provvedimento, il questore dispone una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata:
    - consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;
    - obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;
    - obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;
    - il termine per la partenza volontaria non è concesso allo straniero e si procede al suo accompagnamento immediato alla frontiera, qualora:
      - ricorrano le ipotesi di cui all'art. 13, co. 1 e 2, lett. c), del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni, ovvero all'art. 3 co. 1, decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2005, n. 155, ovvero
      - ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 15 e 16 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, ovvero
      - sussista il *rischio di fuga*, ovvero
      - la sua domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente indondata o fraudolenta, ovvero
      - lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui agli artt. 13, co. 5.2 e 14, co. 1 *bis*, ovvero
      - lo straniero, senza giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, ovvero
      - lo straniero non abbia richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria;
    - il *rischio di fuga* dello straniero, ossia il pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione, si configura laddove l'interessato: non possiede il passaporto o altro documento equipollente, in corso di validità, ovvero non dimostri, esibendo idonea documentazione, la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato, ovvero in passato abbia atte-

stato o dichiarato generalità non veritiere, ovvero risulti inottemperante ad una precedente espulsione con intimazione, ovvero ad un divieto di reingresso sul territorio nazionale, oppure ad uno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, ovvero abbia violato il provvedimento con cui il questore ha adottato, nei suoi confronti, una o più tra le misure che devono essere disposte in caso di concessione del termine per la partenza volontaria; il provvedimento di espulsione è corredato da un divieto di rientrare nel territorio dello Stato; nel caso sia stato concesso un termine per la partenza volontaria, il divieto di rientro decorre comunque dalla scadenza del termine ultimo assegnato, anche qualora lo straniero abbia lasciato il territorio nazionale entro lo stesso termine. A tale riguardo, si precisa che il divieto di rientro può essere revocato dal competente prefetto, laddove lo straniero presenti una formale istanza e provi di aver lasciato il territorio nazionale entro la data prescritta; il suddetto divieto di rientro opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, qualora il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi:

- dell'art. 13, co. 1 e 2, lett. c), del novellato d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero dell'art. 3, co. 1 decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2005, n. 155;

la sanzione penale per l'inottemperanza al divieto di rientro è comminata allo straniero comunque destinatario di un provvedimento di espulsione;

particolari garanzie sono previste per determinare categorie di persone, in caso di respingimento o di esecuzione dell'espulsione.

Inoltre:

- il trattenimento dello straniero in un Centro di identificazione ed espulsione è disposto qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante l'accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per la presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento. Il periodo massimo di trattenimento è stato elevato a 180 giorni, prorogabile per ulteriore 12 mesi solo qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere allontanamento dello straniero, a causa della sua mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria da Paesi terzi;

- in caso di indebito allontanamento dal CIE, nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di trattenimento;

- il questore, in alternativa al trattenimento nel CIE, con specifico provvedimento, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata, può disporre una o più delle seguenti misure nei confronti dello straniero in possesso di passaporto o di documenti equipollenti valido e che non sia socialmente pericoloso:

- consegna del passaporto o di altro documento equipollente valido;

- obbligo di dimora in un luogo ove possa essere agevolmente rintracciato;

- obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, specificatamente indicato nel provvedimento;
- il termine per adempiere all'ordine del questore a lasciare l'Italia è elevato da cinque a sette giorni. L'inottemperanza, salvo giustificato motivo, è sanzionata con una pena pecuniaria. L'effettivo rimpatrio dello straniero inottemperante deve essere comunicato all'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato, affinché possa emettere sentenza di non luogo a procedere. La pena pecuniaria da irrogare può essere sostituita dal giudice con l'espulsione;
- è introdotto il rimpatrio volontario e assistito, al quale non può accedere lo straniero che si trovi in una delle situazioni esplicitamente indicate dal legislatore. Le linee guida per la realizzazione dei citati programmi saranno definite con decreto del Ministero dell'interno.

Direttive operative

Da quanto illustrato, emerge in particolare che:

- la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata;
- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell'attività istruttoria;
- qualora emergano motivi impeditivi alla concessione del termine per la partenza volontaria, il rimpatrio viene disposto con l'accompagnamento immediato alla frontiera;
- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.

Per quanto concerne i profili di *polizia di frontiera*, con decreto-legge in esame il legislatore ha introdotto procedure più snelle qualora lo straniero, illegalmente soggiornante, è identificato *in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia di frontiera esterne*.

Infatti, allo scopo di incentivare l'esodo volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, è previsto che:

- non incorra in alcuna sanzione penale lo straniero che viene identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli della polizia di frontiera;
- non venga disposta l'espulsione dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne; in tale circostanza, qualora il provvedimento di espulsione sia stato già adottato, lo stesso non viene eseguito. È così consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio *di frontiera*, di lasciare volontariamente l'Italia. Nel caso in cui lo straniero sia già destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI, dandone contestuale comunicazione alla Questura competente per il luogo di adozione del provvedimento.

\*\*\*\*\*

Nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dalla legge n. 102 del 2009, potrebbero emergere situazioni in cui, a fronte di una definizione favorevole dell'i-

stanza da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, la competente questura abbia negato o revocato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero.

A tale proposito, laddove il provvedimento negativo del questore sia fondato esclusivamente sull'esistenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 *ter*, del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998, sarà possibile riesaminare la determinazione non favorevole precedentemente assunta, in presenza di un'apposita istanza prodotta dall'interessato, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti dalla norma.

\*\*\*\*\*

Attesa l'importanza e la delicatezza della tematica oggetto della presente circolare, si confida nella consueta fattiva e puntuale collaborazione da parte delle SS.LL.

A tale proposito, i signori dirigenti le zone di polizia di frontiera, sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di *polizia di frontiera*.

Il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza: Manganelli

### *Lavoro e previdenza sociale*

#### **10.**

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva**

**Interpello prot. 25/II/0010819 del 27.6.2011 n. 28**

*Oggetto: Art. 9, d.lgs. n. 124/2004 - distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate - art. 27, lett. g), d.lgs. n. 286/1998*

La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, recante la disciplina dell'ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.

Nello specifico, l'istante chiede chiarimenti in ordine all'ipotesi del distacco del lavoratore straniero in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate, di cui all'art. 27, lett. g), del citato decreto, sollevando le seguenti problematiche interpretative.

In primo luogo, si pone la questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo in capo all'impresa distaccante e all'impresa distaccataria di stipulare un contratto di appalto e quindi, a fortiori, di allegazione dello stesso a corredo dell'istanza per la concessione dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro.

L'interpellante chiede inoltre se, in virtù del disposto di cui all'art. 40, co. 11, d.p.r. 31.8.1999, sia necessario, da un lato, che l'impresa distaccataria di nazionalità italiana o straniera operi nell'ambito del territorio nazionale mediante una propria sede stabile o una rappresentanza/filiale, dall'altro, che la "qualificazione" dei lavora-

tori distaccati possa essere dimostrata da diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 286/1998, l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo è consentito, in linea generale, nel rispetto di quote aventi ad oggetto il numero complessivo di lavoratori stranieri, non ancora in possesso di permesso di soggiorno, da ammettere nel territorio italiano.

Si precisa che le suddette quote, nonché il conseguente numero di visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro, vengono fissati con cadenza annuale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tale quadro regolatorio s'inserisce la disposizione normativa di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 286, la quale individua alcune ipotesi in cui è consentito procedere, al di fuori delle menzionate quote di flusso, al rilascio delle autorizzazioni, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno in casi particolari e nei confronti di determinate categorie di lavoratori stranieri.

Ciò premesso, si evidenzia che tra le ipotesi di cui sopra, l'articolo citato, alla lett. g) annovera la categoria dei "lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati".

Dalla lettura della disposizione menzionata non si evince alcun riferimento esplicito alla necessaria stipulazione di un contratto di appalto tra il datore di lavoro/eventuale impresa distaccante e l'azienda distaccataria, essendo previsto, invece, quale requisito indispensabile ai fini dell'ingresso al lavoro, l'espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell'ambito di un arco temporale determinato.

Pertanto, laddove la stipulazione del contratto di appalto costituisce presupposto necessario per la concessione dell'autorizzazione, il Legislatore lo ha disposto in modo espresso, come avviene nell'ipotesi di cui all'art. 27, lett. i), del citato decreto.

Ai fini della soluzione del quesito avanzato, si ritiene opportuno richiamare, altresì, la disciplina delineata in materia di distacco transnazionale dal d.lgs. n. 72 del 2000, relativa alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, d.lgs. n. 72/2000).

In particolare, la normativa contempla le ipotesi di mobilità temporanea di lavoratori realizzate attraverso diverse formule organizzative: da parte di un'azienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint-venture) ovvero nell'ambito di un contratto

commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, ecc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (cfr. risposta ad interpello n. 33/2010).

In linea con le argomentazioni svolte, in risposta alla prima questione posta, è possibile dunque affermare che il datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto con l'impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell'istanza per la concessione dell'autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 27, lett. g), d.lgs. n. 286/1998.

Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.

Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate, alla luce di quanto sopra, si rinvia a quanto previsto dall'art. 40, co. 11, d.p.r. 31 agosto del 1999, come modificato dal d.p.r. n. 334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto:

- "solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali";

- "e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori".

In definitiva, la formulazione generica della normativa permette di considerare i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, indicati dall'interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest'ultimo sia coerente con l'esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.

Il direttore generale: Pennesi

### *Protezione temporanea e stato di emergenza*

#### **11.**

#### **Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Circolare dell'8.4.2011 n. 2990**

*Oggetto: Misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, d.p.c.m. 5.4.2011*

La situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di immigrati clandestini, appartenenti ai Paesi nord africani, ha reso necessaria l'adozione di misure di protezione "umanitaria" destinate a fronteggiare lo stato d'emergenza.

A tal fine, in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 286/98 e succ. mod., è stato emesso d.p.c.m., pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8.4.2011, con il quale è stato disposto il rilascio ai sopra menzionati stranieri di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett c) *ter* del d.p.r. 394/99 e succ. mod., regolamento di attuazione del testo unico immigrazione.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno far seguire indicazioni utili al fine di uniformare l'esercizio della potestà autorizzatoria in materia e sulla corretta procedura da seguire nello svolgimento della relativa attività amministrativa, ispirata a criteri di massima semplificazione e speditezza.

Per quanto concerne i beneficiari delle misure, il decreto dispone che le stesse sono da "assicurarsi" a favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio alla mezzanotte del 5.4.2011.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in questione, si richiede, pertanto, che gli interessati siano appartenenti ad uno dei Paesi del Nord Africa e che l'ingresso sul territorio nazionale sia avvenuto nel periodo temporale stabilito nel citato decreto in riferimento.

Si pone in rilievo che l'accertamento sulla provenienza e nazionalità può essere effettuato "anche sulla base di quanto previsto dall'art. 9, co. 6 del citato d.p.r. 394/99", così come espressamente previsto nel d.p.c.m. (art. 2, co. 1).

Nello svolgimento di tale attività appare necessario il riscontro agli archivi SDI e Eurodac dell'eventuale inserimento della data del foto segnalamento effettuato nel corso delle operazioni di identificazione dell'interessato a seguito di sbarco sulle coste siciliane, o valutare ogni altra documentazione fornita dallo straniero a tal fine.

Chiarito quanto sopra, si ritiene che le misure di protezione previste nel decreto in riferimento siano da estendere anche agli stranieri nord africani, come in precedenza specificati, trattenuti nei CIE in attesa dell'esecuzione di provvedimento di rimpatrio già adottato, ai quali dovrà essere rilasciato ugualmente il permesso di soggiorno in questione, sempre non sussista una delle condizioni ostative di seguito indicate. In base al provvedimento di legge, non possono, infatti, beneficiare delle misure in esame gli stranieri i quali, pur appartenendo ad uno dei Paesi del Nord Africa, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni ostative:

- a) sia entrato sul territorio nazionale prima dell'1.1.2011 o successivamente alla data del 5.4.2011;
- b) appartenga a taluna delle categorie di persone socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27.12.1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3.8.1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31.5.1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13.9.1982, n. 646;
- c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1.1.2011;
- d) risulti denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la possibilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei suoi confronti

una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e delle condanne per i reati di cui agli artt. 13, co. 13 e 14, co. 5 *ter* e *quater*, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che in base al d.p.c.m. è sufficiente la sussistenza di una soltanto delle suddette condizioni ai fini del diniego del permesso di soggiorno ivi previsto.

Di conseguenza, non può beneficiare delle misure di protezione ivi stabilite chi è stato denunciato o condannato per i reati di cui agli artt. 13, co. 13 e 14, co. 5 *ter* e *quater*, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni, se risulta che è destinatario di un provvedimento di espulsione, notificato prima dell'1.1.2011, in corso di efficacia.

Quanto alle procedure da osservare, è utile precisare che il suddetto permesso di soggiorno dovrà essere rilasciato in formato elettronico, ai sensi del Reg. CE 1030/2002, che espressamente prevede tale formato nei casi di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Lo stesso consentirà all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, come previsto dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.6.1995 e dalla normativa comunitaria. In proposito, si richiamano le disposizioni che prevedono il rilascio da parte delle questure di un *titolo di viaggio per stranieri*.

Stante l'urgenza che dovrà improntare l'intero procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, si dispone che la presentazione delle istanze avvenga direttamente presso gli uffici delle questure, appositamente predisposti, entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione del decreto in riferimento, utilizzando gli applicativi informatici in uso.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che, in ragione dello stato di emergenza umanitaria, il rilascio del permesso di soggiorno, come pure del titolo di viaggio dovrà avvenire a titolo gratuito.

Nello specifico, si pone in rilievo che, al fine di consentire l'istruttoria delle istanze, sono stati eseguiti specifici interventi sui sistemi informatici volti ad assicurare l'emissione del suddetto titolo di soggiorno in assenza del codice bollettino relativo al pagamento del costo del pse.

Per quanto concerne gli stranieri appartenenti alle nazionalità interessate, già titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, si fa osservare che gli stessi possono richiedere la conversione del titolo di soggiorno posseduto in permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui alla presente circolare.

Al richiedente la protezione internazionale, tuttavia, il permesso di soggiorno *de quo* potrà essere rilasciato solo previa rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima è stata rigettata.

Resta inteso che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, a venir meno delle attuali condizioni di emergenza.

Nella prospettiva di garantire la massima celerità delle operazioni in parola, sono state perfezionate intese con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane per la consegna alle questure dei titoli di soggiorno stampati dall'I.P.Z.S. entro quattro giorni dalla data di autorizzazione, con spedizioni dedicate da parte della società Poste e plichi contrassegnati con la dicitura "PSE URGENTE PT".

Per quanto concerne lo straniero nei cui confronti non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno previsto dal decreto in riferimento, dovranno essere disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli artt. 10 e 13, d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modificazioni, secondo le modalità esecutive di cui alla circolare n. 400/B/10.2.5/8802 del 17.12.2010.

Da ultimo, si comunica che, al fine di rendere omogenea la procedura di inserimento e consentire l'elaborazione statistica dei dati relativi agli stranieri titolari del permesso di soggiorno in parola è stata individuata la seguente parola chiave: DPCM20-motivi umanitari.

Il capo della polizia; il direttore generale della pubblica sicurezza: Manganelli

#### *Varie*

#### **12.**

#### **Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali Circolare del 26.5.2011 n. 15**

*Oggetto: Decreto-legge 13.5.2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Rilascio della carta d'identità ai minori*

L'art. 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il co. 5 del citato art. 10, ha modificato l'art. 3 del TULPS, di cui al regio-decreto 18.6.1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del 19.4.1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori

## Appendice di Osservatorio italiano

o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n. 649/1974.

Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, co. 3, del d.p.r. 445/2000.

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi più dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

Al riguardo, al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo, si richiama il contenuto del d.p.c.m. del 25.3.2011, che ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.

Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

Il capo dipartimento: Pansa